REGOLAMENTO (CEE) N. 3996/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 [2], in particolare l'articolo 15,

considerando che, con effetto dal 1° gennaio 1988, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo sia ai requisiti della tariffa doganale comune che ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1960/87 [4], sulla base della terminologia della nomenclatura combinata; che tali adattamenti non implicano alcuna modifica sostanziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1117/78 subisce le seguenti modifiche:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

Nel settore dei foraggi essiccati è istituita un'organizzazione comune dei mercati che disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) ex 0712	Patate, disidratate per essiccamento artificiale ed al calore, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, non atte all'alimentazione umana
ex 1105	Farina, semolino e fiocchi di patate, non atti all'alimentazione umana
b) ex 1214 10 00	– Farina ed agglomerati sotto forma di pellets, di erba medica disidratate per essiccamento artificiale e al calore
	– Farina e agglomerati sotto forma di pellets, di erba medica diversamente essiccata e macinata
ex 1214 90 90	– Erba medica, lupinello, trifoglio, lupino, vecce ed altri simili prodotti da foraggio disidratati per essiccamento artificiale ed al calore, esclusi il fieno ed i cavoli da foraggio, nonché i prodotti contenenti fieno
	– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino e vecce, diversamente essiccati e macinati
c) ex 2309 90 90	– Concentrati di proteine ottenuti da succhi di erba medica e di erba
	– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi derivanti dalla preparazione dei concentrati indicati al primo trattino»

2. All'articolo 4, il testo del paragrafo 1, prima alinea è sostituito dal seguente testo:

«1. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, è fissato per la Comunità un prezzo di obiettivo dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.»

3. All'articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Tale aiuto è pari ad una percentuale, da stabilirsi, della differenza fra questi due prezzi per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino e alla lettera c). La percentuale è stabilita dal Consiglio contemporaneamente al prezzo di obiettivo e secondo la stessa procedura.

L'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo e quarto trattino è pari all'aiuto previsto al primo comma del presente articolo, diminuito di un importo fissato tenendo conto dei diversi costi di produzione dei prodotti considerati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
[4] GU n. L 184 del 2. 7. 1987, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente